

# **COMUNE DI VERMIGLIO**

Provincia di Trento

# VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione. N° 52 DEL 26.10.2016

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI VERMIGLIO PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE, AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA L.P. 15/2015 – PRIMA ADOZIONE.

L'anno Duemilasedici, addì Ventisei, del mese di Ottobre, alle ore 20:45, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

# All'appello risultano:

PANIZZA ANNA	Presente	MAGNINI ENRICO	Presente
BERTOLINI MICHELE	Presente	LEONARDI NADIA SILVANA	Presente
MARIOTTI VALENTINA	Presente	CALLEGARI ERNESTO	Presente
CAROLLI MANFREDO	Presente	SERRA MARCELLO	Assente Giustificato
DALDOSS LORENZO	Presente	PANIZZA IVANO	Presente
DALDOSS WALTER	Presente	PANIZZA DAVIDE	Assente Giustificato
PANIZZA SERGIO	Presente	DELPERO WALTER	Presente
ANDRIGHI NICOLA	Presente		

Presenti: n. 13 Assenti: n. 2

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. GASPERINI ALBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PANIZZA ANNA, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 6 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI VERMIGLIO PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE, AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA L.P. 15/2015 – PRIMA ADOZIONE.

#### Relazione:

Dopo la variante generale del 2008 il piano regolatore di Vermiglio, conosciuta la gestione di alcune varianti di carattere puntuale, ha evidenziato la necessita di effettuare alcuni interventi di modifica legati all'esigenza di adeguarne le previsioni normative e cartografiche a nuovi disposti normativi, georeferenziando le mappe, così da renderne più corretta e certa la gestione.

E' apparso peraltro opportuno accompagnare detti interventi di adeguamento normativo per risolvere e dare certezza a problemi interpretativi sorti nella gestione delle pratiche urbanistiche, non ultimo, introdurre alcune nuove aree edificabili per casi di accertato nuovo bisogno piuttosto che per adeguare le vecchie previsioni urbanistiche a nuove esigenze di sviluppo.

Con deliberazione consiliare n. 44/2015 dd. 30.11.2015 è stato possibile approvare in prima adozione la variante n. 1/2015 e con deliberazione n. 32 dd. 04.08.2016 disporre la definitiva adozione e ciò nel rispetto del termine del comma 8. dell'art. 37 della L.P. 15/2015 che così recita; "Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva è motivata anche in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte. La mancata adozione definitiva del piano entro il termine previsto comporta l'estinzione di diritto del procedimento".

Ai sensi dell'art. 104 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 "Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano", lo strumento di pianificazione territoriale di livello comunale ha il compito di disciplinare le condizioni e le modalità che devono essere osservate nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale, destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali, anche al fine di consentirne il riutilizzo a fini abitativi non permanenti.

La stessa legge prevedere la fissazione da parte della Giunta Provinciale di indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi in materia, cui il Comune deve attenersi nella redazione della specifica variante al piano.

Gli indirizzi ed i criteri generali emanati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 611 di data 22 marzo 2002, in ottemperanza dell'art. 24 della Legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22, sostituita dalla L.P. 15/2015, costituiscono ancora oggi la cornice di riferimento a livello provinciale per la pianificazione urbanistica comunale in materia di recupero dell'importante patrimonio di architettura rurale tradizionale, oggi in gran parte in stato di degrado, abbandono o con trasformazioni che hanno comportato la perdita delle caratteristiche tipologiche e l'identità culturale dei medesimi. La normativa delinea l'ambito delle possibilità ed i limiti al riuso dell'edilizia rurale tradizionale, promuovendo la conservazione e la valorizzazione di questo patrimonio irriproducibile, elemento fondamentale dell'identità dei luoghi e della cultura delle comunità che l'hanno prodotto.

La variante al Piano regolatore generale di Vermiglio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente di data ottobre 2016 è stata redatta dal dott. Demis Giuliani di Trento e risulta composta dai seguenti elaborati:

- 1. Relazione illustrativa e tipologie di riferimento;
- 2. Schedatura edifici dal 1 al 34;
- 2. Schedatura edifici dal 35 al 62;
- 3. Manuale per il recupero del patrimonio esistente;
- 4. Regolamento di attuazione.

Con l'entrata in vigore del D.P.P. 24 novembre 2009 n. 29/31/Leg., che modifica il D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68 Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10), risulta completato il quadro normativo che disciplina l'obbligo di valutazione strategica dei piani territoriali di comunità e di rendicontazione urbanistica riferita ai piani regolatori generali e relative varianti. La disciplina provinciale impone agli attori del sistema pianificatorio, di integrare le deliberazioni di adozione dei piani con il rapporto ambientale ovvero con la verifica di assoggettabilità. Alla struttura organizzativa competente, che nel caso specifico si identifica con l'ufficio tecnico comunale, è assoggettato il compito di verificare preliminarmente l'obbligo dell'autovalutazione o rendicontazione., per valutare se l'intervento proposto può avere effetti significativi o se ricorrono le condizioni di esonero di cui all'art. 3 bis, comma 8 del D.P.P. 29-31/Leg. Dd. 24 novembre

2009.Nell'ambito di quest'ultimo caso, all'art. 3 bis, comma 8, lettera d) viene specificato che non sono soggetti a valutazione strategica o rendicontazione urbanistica "le varianti – anche relative agli insediamenti storici – afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.P. 28/1988 e del relativo regolamento di esecuzione". Quindi, nei limiti di cui sopra, non sono soggette a rendicontazione, le varianti che comportano specifiche e singole modifiche al piano. L'allegato A) el regolamento di esecuzione della L.P. 28/1988 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale ed ulteriori norme di tutela dell'ambiente", identifica i progetti sottoposti a procedimento di VIA che, come specificato dall'art. 3 bis comma 8 del D.P.P. 29-31/Leg dd. 24 novembre 2009 nel caso costituiscano oggetto di variante al PRG, impongono la redazione della rendicontazione urbanistica secondo quanto precedentemente esposto. La variante per il recupero del patrimonio edilizio montano in esame non interessa interventi rientranti in tale elenco e quindi ne consegue che per detta variante non risulta necessario effettuare la procedura di rendicontazione.

Alla luce di quanto fin qui premesso, la procedura finalizzata all'approvazione della variante di cui trattasi seguirà le seguenti fasi:

- Pubblicazione su un quotidiano locale e per trenta giorni all'albo pretorio e sul sito del Comune di un avviso contenente gli obiettivi che la variante intende perseguire (l'avviso riguardante la variante di cui al presente provvedimento è stato pubblicato a decorrere dal 25.08.2016 al 24.09.2016, sia all'albo comunale che sul sito istituzionale ed è stato pubblicato sul quotidiano "Il Trentino" il giorno30.08.2016; al termine del periodi di deposito non sono pervenute proposte od osservazioni;
- Elaborazione della variante al piano;
- Prima adozione da parte del consiglio comunale;
- Pubblicazione dell'avviso relativo all'adozione del piano ed alla possibilità di consultare la variante al PRG e la delibera di adozione presso gli uffici comunali, previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale, sull'albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune o del Consorzio dei Comuni Trentini;
- Contestualmente della pubblicazione dell'avviso, deposito del piano presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi e pubblicazione sul sito del Comune di tutta la documentazione integrale;
- Contemporaneamente al deposito, trasmissione della variante al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio per la formulazione della valutazione tecnica di competenza;
- Eventuale pubblicazione sul sito internet del comune e del Consorzio del comuni trentini, entro venti giorni dal termine di deposito del piano, dell'elenco degli articoli delle norme di attuazione della variante interessati dalle osservazioni pervenute ed una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni; le osservazioni pervenute sono messe a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali;
- Apertura, per ulteriori venti giorni, dei termini per la presentazione di osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune;
- Eventuale modifica della variante al PRG per adeguarla alle prescrizioni ed indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere del Servizio Urbanistica della PAT;
- Eventuale integrazione della variante al PRG in conseguenza delle decisioni prese in merito alle osservazioni pervenute, in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente e nel rispetto delle indicazioni contenute nel parere di cui al punto precedente;
- Adozione definitiva da parte del Consiglio Comunale della variante al piano regolatore entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del parere del Servizio Urbanistica della PAT;
- Invio del piano alla Giunta Provinciale per la relativa approvazione;
- Approvazione da parte della Giunta Provinciale, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento da parte del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della deliberazione di adozione definitiva completa dei relativi elaborati tecnici;
- Entrata in vigore della variante il giorno successivo a quello della pubblicazione sul B:U:R: della deliberazione a cura della Provincia;
- Messa a disposizione del pubblico della variante in vigore mediante pubblicazione sul sito del Comune e del Consorzio dei Comuni e deposito presso la sede del Comune.

Avendo a riferimento quanto fin qui riportato, si ritiene sussistano tutti i presupposti giuridici e di fatto per procedere all'adozione della "Variante al piano regolatore generale di Vermiglio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente", ai sensi dell'art. 104 della L.P. 15/2015.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione che precede.

Preso atto degli interventi di alcuni Consiglieri risultanti dal verbale di seduta.

Vista la Legge Provinciale per il governo del territorio n. 15 del 04.08.2015.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31, dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata – Gestione Associata sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.L.gs. 14.03.2013 n. 33.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati,

#### **DELIBERA**

- 1. Di adottare, in prima istanza, ai sensi dell'art. 39 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 la variante al Piano regolatore generale di Vermiglio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente di data ottobre 2016, redatta dal dott. Demis Giuliani di Trento e costituita dai seguenti elaborati:
  - Relazione illustrativa e tipologie di riferimento;
  - Schedatura edifici dal 1 al 34;
  - Schedatura edifici dal 35 al 62;
  - Manuale per il recupero del patrimonio esistente;
  - Regolamento di attuazione.
- 2. Di trasmettere copia della presente deliberazione :
  - Al dirigente dell'Area Tecnica Edilizia Privata Gestione Associata Alta Val di Sole, affinchè provveda alla pubblicazione ed al deposito della variante si cui al precedente punto 1., secondo le disposizioni dell'art. 37 comma 3 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15;
  - Al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento per la formulazione della valutazione tecnica di competenza, ai sensi dell'art. 37 comma 5 e 6 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15.
- 3. Di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione scattano le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante al piano regolatore generale adottata ai sensi dell'art. 47 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15.
- 4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - Opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
  - Ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n.ro 1199, entro 120 giorni.
  - Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m..
- 5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

# DELIBERA N° 52 del 26/10/2016

**OGGETTO:** VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI VERMIGLIO PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE, AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA L.P. 15/2015 – PRIMA ADOZIONE.

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON DPREG. 01.02.2005 N. 3/L, COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL DPREG. 3 APRILE 2013 N. 25 E TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO NEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON DPGR 28 MAGGIO 1999 N. 4/L - MODIFICATO DAL DPREG. 1 FEBBRAIO 2005 N. 4/L, COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI

# PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA:

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L - modificato con D.P.Reg. 03.aprile 2013 n. 25.

Vermiglio, 26/10/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA

F.to Delpero geom. Luca

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to Panizza Anna IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Gasperini dott. Alberto

# RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 27/10/2016 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno 06/11/2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Gasperini dott. Alberto

# CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **07 novembre 2016** ad ogni effetto di

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Vermiglio, lì 27/10/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE Gasperini dott. Alberto